

Jobs act - Lavoro e famiglia, così le nuove regole. Aumenta l'età del figlio che autorizza l'assenza dal posto con il congedo parentale: fino a 12 anni. Raddoppia il periodo durante il quale è prevista una retribuzione parziale: fino al sesto compleanno

ROMA La Confindustria plaude, i sindacati apprezzano alcune novità ma criticano altri punti. Come tutti i day after che si rispettino, ieri è stato il giorno dei giudizi sulla valanga di decreti attuativi del Jobs act approvati dal governo giovedì (2 in via definitiva, 4 in via preliminare in attesa del parere parlamentare). Giorgio Squinzi, alla guida degli industriali, li ha definiti «complessivamente positivi». E anche la Cisl, pur parlando di «testo migliorabile», li promuove. Per Susanna Camusso, numero uno Cgil, «il tratto fondamentale resta la svalorizzazione del lavoro» ma «alcuni elementi - conciliazione e aumento indennità di disoccupazione - possono essere considerati positivi». I voti negativi prevalgono anche nel giudizio della Uil che bocchia la stretta sulla durata della cassa integrazione, la «flessibilità in entrata sempre più svincolata e deregolamentata» e la norma sul demansionamento. Piace a tutti, invece, l'estensione del congedo parentale contenuta del decreto sulla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro approvato definitivamente. Una norma che consentirà alle mamme (ma anche ai papà) di seguire all'occorrenza più da vicino i figli fino all'inizio dell'adolescenza. Ricapitoliamo quindi le novità.

SI ALLUNGANO I PERIODI

Tanto per cominciare è bene chiarire: la durata del congedo (al massimo 10 mesi complessivi - continuativi o frazionati - tra genitori, con un tetto di sei mesi ciascuno, salvo i casi di genitore unico) non cambia. Tutto il resto invece sì. Si allunga l'arco temporale in cui il congedo può essere richiesto: fino a 12 anni di età del figlio (era 8). E raddoppia il periodo in cui è parzialmente retribuito (al 30% dello stipendio): non più solo fino al compimento del terzo anno di età del bambino, ma fino al sesto compleanno (all'ottavo nel caso di famiglie povere). Ai fini retributivi si ricorda che il congedo è sempre coperto dai contributi figurativi e viene computato nell'anzianità di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

IL PART-TIME

Altra novità di rilievo riguarda la possibilità di richiedere il congedo ad ore e non a intere giornate. In realtà esisteva già dal 2013 ma solo per quei comparti dove il contratto collettivo regolava la modalità e i criteri di fruizione oraria (pochi). Adesso sarà possibile per tutti con un part-time al 50%. Infine si accorciano i tempi, rendendo quindi più semplice per i genitori stare vicino ai figli in caso di emergenze, per la richiesta al datore di lavoro: 5 giorni (solo due nel caso di metà giornate) anziché quindici.